

**Testo del ddl del Governo A.S. N. 3186**  
**(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005)**  
**e Testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali)**  
**del Senato fino al 22 febbraio 2005**  
**(Testo a fronte)**

DISEGNO DI LEGGE N. 3186

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Capo I  
RIASSETTO DELLA NORMATIVA  
PRIMARIA

Art. 1.  
*(Modifica all'articolo 20 della legge  
15 marzo 1997, n. 59)*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, la lettera *f*) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*f*) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I  
RIASSETTO DELLA NORMATIVA  
PRIMARIA

Art. 1.  
*(Modifica all'articolo 20 della legge  
15 marzo 1997, n. 59)*

**1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:**

***a*) al comma 3, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:**

**«*a-bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;**

***b*) dopo il comma 3, è inserito il seguente:**

**«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai commi successivi».**

***c*) al comma 4, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:**

«*f*) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa».

Art. 2

*(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 3.

*(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio;

Art. 2

*(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)*

*Identico.*

Art. 3.

*(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)*

1. Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accREDITAMENTO dei relativi fondi;

e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;

f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo della gestione e dei rendiconti degli uffici all'estero;

i) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

#### Art. 4.

*(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante:

1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati;

2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni

**d) attribuzione ai capi degli uffici della facoltà di effettuare variazioni compensative in corso d'anno fra i diversi capitoli di parte corrente e i diversi capitoli di conto capitale, nell'ambito delle risorse finanziarie globalmente assegnate all'ufficio;**

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica.*

2. Identico.

#### Art. 4.

*(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)*

Accantonato.

relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria;

*b)* per le ipotesi tassative di cui alla lettera *a)*, numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

*c)* riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

*a)* favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

*b)* favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

*c)* favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

*d)* individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

*e)* adottare le misure idonee a garantire la

completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

3. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) collegamento più stretto tra processo di attuazione del programma di Governo, programmazione strategica, programmazione economico-finanziaria di bilancio, programmazione operativa e relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, prevedendo, in particolare:

1) il rafforzamento della connessione tra attività di controllo strategico e attività di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo;

2) la valutazione, in sede di controllo strategico, della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione;

3) l'individuazione di misure che assicurino la coerenza con l'attività e gli esiti del controllo strategico degli atti di programmazione e degli interventi correttivi adottati da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) raccordo del processo di attuazione del programma di Governo, della programmazione strategica, della programmazione operativa e delle relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni con la vigente disciplina del processo di bilancio finanziario ed economico;

c) rafforzamento del collegamento funzionale tra i

Art. 5.

*(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

controlli e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in particolare al fine di individuare meccanismi di razionale allocazione delle risorse e di migliorare l'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi;

d) previsione di una distinta disciplina relativa alle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di puntualizzare gli elementi differenziali tra queste e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

e) prevalenza, nell'ambito degli organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di controllo di gestione, di professionalità economiche, organizzative e gestionali rispetto a quelle giuridico-amministrative;

f) previsione, fra i compiti di ciascuna amministrazione, della definizione di strumenti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di misurabilità e adeguatezza alle funzioni svolte, con particolare riguardo alle determinazioni organizzative e ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale;

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

*d) identica;*

*e) identica;*

*f) identica;*

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, **nonché da altri soggetti, anche privati concessionari o affidatari di pubblici servizi**, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

#### Art. 6.

*(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti rientranti nella competenza esclusiva dello Stato in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

#### Art. 6.

*(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)*

*Identico.*

**Art. 6-bis.**  
*(Riassetto normativo in materia di ordinamento del  
notariato e degli archivi notarili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riassetto, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni anche nei casi di intervento di soggetti che non conoscono la lingua italiana e di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) redazione di atti pubblici in lingua straniera;

3) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

4) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);

5) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

6) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità

formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della corte d'Appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa Corte d'Appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al Consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Capo II  
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 7.  
(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa»;

b) agli articoli 53, comma 1, lettere f) e g), e 54, comma 1, lettere f) e g), la parola: «permanentemente» ovunque ricorra, è soppressa.

Capo II  
ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 7.  
(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Identico:

a) *identica*;

b) *soppressa*

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie,».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)*

*Identico.*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «obiettivi predefiniti» sono inserite le seguenti: «nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto n. 29» sono inserite le seguenti: «, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo»;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto»;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio»;

b) all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «altri atti di indirizzo politico» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)*

1. Identico:

a) *identica*:

1) identico;

2) identico;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente **al Ministro, che li comunica al Presidente del Consiglio, al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l'attuazione del programma di governo, ove nominato.** Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto»;

4) identico:

b) *identica*;

c) *identica*:

1) identico;

politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

**2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione»;**

2) soppresso.

3) al comma 3, le parole: «Essi redigono almeno annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Essi presentano almeno semestralmente»;

2) identico;

d) all'articolo 7:

d) *identica*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) identico

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-*quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468»;

**2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato,» e le parole: «anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato»;**

2) soppresso

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente Consiglio dei ministri, e» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza al programma di Governo ed agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

2. *Identico*

«6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cessano alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo n.303 del 1999, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

3. *Identico*

Art. 10.  
*(Disposizioni in materie di competenza  
del Ministero dell'interno)*

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

*b)* all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

Art. 11.  
*(Semplificazione di procedimenti in materie di  
competenza del Ministero dell'interno)*

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

*a)* procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

*b)* procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 10.  
*(Disposizioni in materie di competenza  
del Ministero dell'interno)*

*Identico.*

Art. 11.  
*(Semplificazione di procedimenti in materie di  
competenza del Ministero dell'interno)*

*Identico.*

**«Art. 11-bis.**  
*(Disposizioni in materia di atti notarili)*

**1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della medesima legge.**

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

4. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

5. L'articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

–“Art. 47. – 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la compilazione integrale dell'atto“.

6. L'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:

–"Art. 48. – 1. E' necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto".

7. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. – 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione“.

8. Sono abrogati l'articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma:

“4-bis. Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare“.

10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

11. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinunzia della persona affetta da cecità”.

12. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

Capo III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.  
(*Decreti legislativi integrativi e correttivi*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 13.  
(*Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229*)

1. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis - (*Decreti legislativi correttivi e integrativi*). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 14.  
(*Invarianza finanziaria*)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.  
(*Decreti legislativi integrativi e correttivi*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e **6 bis** della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 13.  
(*Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229*)

*Identico.*

Art. 14.  
(*Invarianza finanziaria*)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai **Capi I e II** non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. **Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 15.  
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.

Art. 15.  
(Abrogazioni)

*Identico.*